



COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ

c.a.p. 07010 – Provincia di Sassari

Piazza Marconi, n° 2

Tel. 079/763042 - Fax 079/763394

E-Mail: protocollo@comunenughedusn.it

PEC: protocollo@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it

Prot. 129 del 14.01.2022

ORDINANZA N° 1 DEL 14.01.2022

Oggetto: Revoca Ordinanza N° 15 del 14.10.2021. “Misure atte ad evitare o limitare la diffusione della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)” - Azienda zootecnica IT044SS004.


IL SINDACO

Richiamata la propria precedente ordinanza N° 15 del 14.10.2021 emessa per fronteggiare il focolaio di febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue), riguardante l'allevamento identificato con il codice aziendale n° IT044SS004 sita in località “Pedrighinosu”, agro del Comune di **Nughedu San Nicolò**, di proprietà la **Società Agricola Mundula e Barroccu S.S.**, P.I. 02546500907, con sede in Via Cassino n° 1 - del Comune di Mores;

Vista la nota ricevuta in data 14.01.2022, prot. n° 128, del Servizio Veterinario di Sanità Animale dell'ASSL di Sassari, con la quale si richiede la revoca della summenzionata ordinanza in quanto trascorsi sessanta giorni con assenza di sintomi riferibili alla febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue);

Ravvisato quindi che non sussistono più i motivi di pericolo per la salute e l'igiene pubblica;

Visto il T.U LL SS. approvato con R.D. 27.7.1934, N°1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.54, n°320;

Vista la Legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla Tuberculosis e dalla Brucellosi e ss.mm.ii;

Vista la legge 23. 12. 1978, n° 833 sulla istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296;

Vista la Legge regionale n. 15 dell'8 luglio 1985;

Vista la Legge 2/6/1988, n. 218 recante misure per la lotta contro l'afta epizootica e altre malattie epizootiche degli animali;

Visto il D.M. 15/12/95 n. 592 “Regolamento concernente il Piano Nazionale per l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;

Visto il D.L.vo 22/5/99, n.196;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 maggio 2015, che reca misure straordinarie in materia di Tuberculosis, Brucellosi bovina e bufalina, Brucellosi ovi-caprina e Leucosi bovina enzootica e ss. mm. ii.;

Vista la determinazione n. 120 protocollo n. 3319 – Piano di risanamento e controllo della Tuberculosis bovina della Regione Sardegna anno 2021;

Visto il parere favorevole da parte dell'Assessorato dell'Igiene e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna con nota prot. n. PG2021 174556 del 19/05/2021;

ORDINA

Per i motivi in premessa enunciati, la revoca immediata dell'ordinanza N° 15 del 14.10.2021.

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio comunale on-line e viene trasmessa a:

- Titolare dell'azienda – sede;
- All' ATS Sardegna – Servizio Sanità Animale - Sassari;
- Ai Sig.ri Sindaci dei Comuni limitrofi.

Dalla Residenza Municipale, 14.01.2022

Il Sindaco

Michele Carboni





COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ

c.a.p. 07010 – Provincia di Sassari

Piazza Marconi, n° 2

Tel. 079/763042 - Fax 079/763394

E-Mail: protocollo@comunenughedusn.it

PEC: protocollo@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it

Prot. 212 del 20.01.2022

ORDINANZA N° 2 DEL 20.01.2022

Oggetto: Peste suina africana del selvatico - Smaltimento e distruzione della carcassa.

IL SINDACO

VISTA la comunicazione pervenuta in data 20.01.2021 al prot. 211 del Servizio Veterinario – Servizio Sanità Animale, con la quale viene segnalato che nella Zona infetta per il selvatico/Zona di restrizione per il suino domestico è risultato positivo all'esame sierologico il cinghiale identificato con n° 4-160122 progressivo scheda n° 4, cacciato nel Comune di Nughedu San Nicolò, dalla compagnia di caccia “Bar Cinghiale” di cui è responsabile il Sig. Sechi Alessandro come da referto dell'IZS di Sassari rapporto prova n° 6774 del 19.01.2022.

DISPONE

Che la carcassa del cinghiale identificata con il n° 4-160122 progressivo scheda n° 4, venga distrutta e smaltita ai sensi del Regolamento CE 1069/2009.

Si trasmette copia della presente al Servizio Veterinario di Sanità Animale per gli adempimenti di competenza.

Dalla Residenza Municipale, 20.01.2022



Il Sindaco
Michele Carboni



COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ

c.a.p. 07010 – Provincia di Sassari

Piazza Marconi, n° 2

Tel. 079/763042 - Fax 079/763394

E-Mail: protocollo@comunenughedusn.it

PEC: protocollo@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it

Prot. 252 del 25.01.2022

ORDINANZA N° 3 DEL 25.01.2022

Oggetto: Revoca Ordinanza N° 13 del 07.10.2021 - “Misure atte ad evitare o limitare la diffusione della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)” - Azienda zootecnica IT44SS099.

[Firma]
IL SINDACO

Richiamata la propria precedente ordinanza N° 13 del 07.10.2021 emessa per fronteggiare il focolaio di febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue), riguardante l'allevamento identificato con il codice aziendale n° IT44SS099 sita in località “Calchinalzos”, agro del Comune di **Nughedu San Nicolò**, di proprietà del Sig. **Deiana Dino Francesco**, C.F. **DNEDFR79P08F979I**;

Vista la nota ricevuta in data 25.01.2022, prot. n° 243, dal Servizio Veterinario di Sanità Animale dell'ASSL di Sassari, con la quale si richiede la revoca della summenzionata ordinanza in quanto trascorsi sessanta giorni con assenza di sintomi riferibili alla febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue);

Ravvisato quindi che non sussistono più i motivi di pericolo per la salute e l'igiene pubblica;

Visto il T.U LL SS. approvato con R.D. 27.7.1934, N°1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.54, n° 320;

Vista la Legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla Tuberculosis e dalla Brucellosi e ss.mm.ii;

Vista la legge 23. 12. 1978, n° 833 sulla istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296;

Vista la Legge regionale n. 15 dell'8 luglio 1985;

Vista la Legge 2/6/1988, n. 218 recante misure per la lotta contro l'afta epizootica e altre malattie epizootiche degli animali;

Visto il D.M. 15/12/95 n. 592 “Regolamento concernente il Piano Nazionale per l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;

Visto il D.L.vo 22/5/99, n.196;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 maggio 2015, che reca misure straordinarie in materia di Tuberculosis, Brucellosi bovina e bufalina, Brucellosi ovi-caprina e Leucosi bovina enzootica e ss. mm. ii.;

Vista la determinazione n. 120 protocollo n. 3319 – Piano di risanamento e controllo della Tuberculosis bovina della Regione Sardegna anno 2021;

Visto il parere favorevole da parte dell'Assessorato dell'Igiene e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna con nota prot. n. PG2021 174556 del 19/05/2021;

ORDINA

Per i motivi in premessa enunciati, la revoca immediata dell'ordinanza N° 13 del 07.10.2021.

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio comunale on-line e viene trasmessa a:

- Titolare dell'azienda – sede;
- All' ATS Sardegna – Servizio Sanità Animale - Sassari;
- Ai Sig.ri Sindaci dei Comuni limitrofi.

Dalla Residenza Municipale, 25.01.2022



Il Sindaco

Michele Carboni

Michele Carboni



COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ

c.a.p. 07010 – Provincia di Sassari

Piazza Marconi, n° 2

Tel. 079/763042 - Fax 079/763394

E-Mail: protocollo@comunenughedusn.it

PEC: protocollo@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it

Prot. 306 del 31.01.2022

ORDINANZA N° 4 DEL 31.01.2022

Oggetto: Revoca Ordinanza N° 14 del 11.10.2021 - “Misure atte ad evitare o limitare la diffusione della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)” - Azienda zootecnica IT044SS028.

 IL SINDACO

Richiamata la propria precedente ordinanza N° 14 del 11.10.2021 emessa per fronteggiare il focolaio di febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue), riguardante l'allevamento identificato con il codice aziendale n° IT044SS028 sita in località “Orredda”, agro del Comune di **Nughedu San Nicolò**, di proprietà del Sig. **Pinna Gian Paolo C.F. PNNGPL69M06A977C**;

Vista la nota ricevuta in data 31.01.2022, prot. n° 303, dal Servizio Veterinario di Sanità Animale dell'ASSL di Sassari, con la quale si richiede la revoca della summenzionata ordinanza in quanto trascorsi sessanta giorni con assenza di sintomi riferibili alla febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue);

Ravvisato quindi che non sussistono più i motivi di pericolo per la salute e l'igiene pubblica;

Visto il T.U LL SS. approvato con R.D. 27.7.1934, N°1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.54, n° 320;

Vista la Legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla Tuberculosis e dalla Brucellosi e ss.mm.ii;

Vista la legge 23. 12. 1978, n° 833 sulla istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296;

Vista la Legge regionale n. 15 dell'8 luglio 1985;

Vista la Legge 2/6/1988, n. 218 recante misure per la lotta contro l'afta epizootica e altre malattie epizootiche degli animali;

Visto il D.M. 15/12/95 n. 592 “Regolamento concernente il Piano Nazionale per l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;

Visto il D.L.vo 22/5/99, n.196;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 maggio 2015, che reca misure straordinarie in materia di Tuberculosis, Brucellosi bovina e bufalina, Brucellosi ovi-caprina e Leucosi bovina enzootica e ss. mm. ii.;

Vista la determinazione n. 120 protocollo n. 3319 – Piano di risanamento e controllo della Tuberculosis bovina della Regione Sardegna anno 2021;

Visto il parere favorevole da parte dell'Assessorato dell'Igiene e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna con nota prot. n. PG2021 174556 del 19/05/2021;

ORDINA

Per i motivi in premessa enunciati, la revoca immediata dell'ordinanza N° 14 del 11.10.2021.

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio comunale on-line e viene trasmessa a:

- Titolare dell'azienda – sede;
- All' ATS Sardegna – Servizio Sanità Animale - Sassari;
- Ai Sig.ri Sindaci dei Comuni limitrofi.

Dalla Residenza Municipale, 31.01.2022



Il Sindaco

Michele Carboni

Michele Carboni



COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ

c.a.p. 07010 – Provincia di Sassari

Piazza Marconi, n° 2

Tel. 079/763042 - Fax 079/763394

E-Mail: protocollo@comunenughedusn.it

PEC: protocollo@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it

ORDINANZA n° 6 del 04.03.2022

OGGETTO: Revoca Ordinanza n° 11 del 11.08.2021 “Sequestro cautelativo allevamento ovino per zona infetta da Agalassia Contagiosa” - Azienda zootecnica IT44SS046

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria Ordinanza N° 11 del 11.08.2021 con la quale si dichiarava zona infetta da Agalassia Contagiosa l'allevamento ovino di proprietà del Sig. Puddinu Salvatore in Loc. “Sa Canna” del Comune di Nughedu San Nicolò - Cod. Az. IT44SS046, e sottoponeva a sequestro sanitario l'allevamento di capi ovini pascolanti nella località sopra indicata, affidandone la custodia al proprietario medesimo;

VISTA la nota Prot. n° 672 del 04.03.2022 del Servizio Veterinario dell'A.T.S. di Sassari Distretto di Ozieri con la quale si comunica, in seguito alle attività sanitarie effettuate nell'allevamento sopra indicato, l'estinzione del focolaio e propone la revoca dell'Ordinanza sopra indicata;

VISTO il T.U delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. del 27/07/34 N° 1265 e modifiche;

VISTA la Legge 23/12/78 N° 833 concernente l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTA la Legge 23/01/1968 N° 34 e successive modifiche;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08/02/54 N° 320 e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 08/07/85 N° 15, riguardante il riordino, l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari;

VISTO il decreto ministeriale 02/07/92 n. 453, modificato dal DM 31/05/95 n. 292, concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;

VISTO il D. L.vo 18/08/2000 N° 267 art. 50 comma 5;

ORDINA

Per i motivi in premessa enunciati, la revoca immediata dell'ordinanza N° 11 del 11.08.2021.

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio comunale on-line e viene trasmessa:

- Al Titolare dell'azienda – sede;
- All' ATS Sardegna – Servizio Sanità Animale - Sassari;
- Ai Sig.ri Sindaci dei Comuni limitrofi.

Dalla Residenza Municipale, 04.03.2022



IL SINDACO

Michele Carboni



COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ

c.a.p. 07010 – Provincia di Sassari

Piazza Marconi, n° 2

Tel. 079/763042 - Fax 079/763394

E-Mail: protocollo@comunenughedusn.it

PEC: protocollo@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it

ORDINANZA n° 5 del 02.03.2022

OGGETTO: Revoca Ordinanza n° 5 del 20.04.2021 “Sequestro cautelativo allevamento ovino per zona infetta da Agalassia Contagiosa” - Azienda zootecnica IT044SS029

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria Ordinanza N° 5 del 20.04.2021 con la quale si dichiarava zona infetta da Agalassia Contagiosa l'allevamento ovino di proprietà del Sig. Tedde Salvatore Antonio e Figli S.S. in località “Santa Bellina” del Comune di Nughedu San Nicolò - Cod. Az. IT044SS029, e sottoponeva a sequestro sanitario l'allevamento di capi ovini pascolanti nella località sopra indicata, affidandone la custodia al proprietario medesimo;

VISTA la nota Prot. n° 635 del 02.03.2022 del Servizio Veterinario dell'A.T.S. di Sassari Distretto di Ozieri con la quale si comunica, in seguito alle attività sanitarie effettuate nell'allevamento sopra indicato, l'estinzione del focolaio e propone la revoca dell'Ordinanza sopra indicata;

VISTO il T.U delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. del 27/07/34 N° 1265 e modifiche;

VISTA la Legge 23/12/78 N° 833 concernente l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTA la Legge 23/01/1968 N° 34 e successive modifiche;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08/02/54 N° 320 e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 08/07/85 N° 15, riguardante il riordino, l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari;

VISTO il decreto ministeriale 02/07/92 n. 453, modificato dal DM 31/05/95 n. 292, concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;

VISTO il D. L.vo 18/08/2000 N° 267 art. 50 comma 5;

ORDINA

Per i motivi in premessa enunciati, la revoca immediata dell'ordinanza N° 5 del 20.04.2021.

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio comunale on-line e viene trasmessa:

- Al Titolare dell'azienda – sede;
- All' ATS Sardegna – Servizio Sanità Animale - Sassari;
- Ai Sig.ri Sindaci dei Comuni limitrofi.

Dalla Residenza Municipale, 02.03.2022



IL SINDACO

Michele Carboni



COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ

c.a.p. 07010 – Provincia di Sassari

Piazza Marconi, n° 2

Tel. 079/763042 - Fax 079/763394

E-Mail: protocollo@comunenughedusn.it

PEC: protocollo@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it

ORDINANZA n° 7 del 07.03.2022

OGGETTO: Revoca Ordinanze n° 1 del 08.02.2021 e n° 6 del 22.04.2021 per estinzione focolaio Scarpie NOR 98 - Azienda zootecnica IT044SS098.

IL SINDACO

RICHIAMATE le proprie Ordinanze:

- N° 1 del 08.02.2021 avente per oggetto “Sequestro cautelativo allevamento ovino per Scarpie” codice aziendale IT044SS098;
- N° 6 del 22.04.2021 avente per oggetto “Vigilanza per Scarpie atipica riferibile al ceppo NOR 98” codice aziendale IT044SS098;

VISTA la nota Prot. n° 676 del 04.03.2022 del Servizio Veterinario dell’A.T.S. di Sassari Distretto di Ozieri nella quale si richiede la revoca delle succitate Ordinanze Sindacali a carico dell’allevamento con codice aziendale IT044SS098 di proprietà del Sig. Meloni Roberto, sito in località “Serra Temmene Bucanale” di questo Comune;

VISTA la causale della nota di cui sopra specificante la data della macellazione di tutti i capi di genotipo sensibile presenti in azienda, della sorveglianza attiva per 12 mesi sui capi ovini morti in azienda e della conclusione dell’indagine epidemiologica;

VISTO il T.U delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. del 27/07/34 N° 1265 e modifiche;

VISTA la Legge 23/12/78 N° 833 concernente l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTA la Legge 23/01/1968 N° 34 e successive modifiche;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08/02/54 N° 320 e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 08/07/85 N° 15, riguardante il riordino, l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari;

VISTO il D. L.vo 18/08/2000 N° 267 art. 50 comma 5;

ORDINA

Per i motivi in premessa enunciati, la revoca immediata delle Ordinanze N° 1 del 08.02.2022 e N° 6 del 22.04.2021.

La presente ordinanza viene pubblicata all’albo pretorio comunale on-line e viene trasmessa:

- Al Titolare dell’azienda – sede;
- All’ ATS Sardegna – Servizio Sanità Animale - Sassari;
- Ai Sig.ri Sindaci dei Comuni limitrofi.

Dalla Residenza Municipale, 07.03.2022

IL SINDACO
Michele Carboni
Michele Carboni





COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ

c.a.p. 07010 – Provincia di Sassari

Piazza Marconi, n° 2

Tel. 079/763042 - Fax 079/763394

E-Mail: sindaco@comunenughedusn.it

Prot. N. 762 del 10/03/2022

ORDINANZA N° 8 DEL 10/03/2022

Istituzione spazio di sosta dedicato a persone con deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, nella via Lamarmora in adiacenza al civico n. 19.

IL SINDACO

Visti gli articoli 5 e 7 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n° 285 “Nuovo Codice della Strada”;
Visto l’art. 381 del “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada” emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Visto l’art. 27 della legge 30 Marzo 1971 n° 118 in favo re dei mutilati ed invalidi civili nonché il D.P.R. 24 Luglio 1996 n° 503 “Regolamento pe r l’eliminazione delle barriere architettoniche, negli edifici, spazi e servizi pubblici”;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 “T.U.E.L.” e s.m.i.;

Vista la Legge 241/90 e s.m.i.;

ORDINA

L’istituzione di uno spazio di sosta dedicato a persone con deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, nella via Lamarmora in adiacenza al civico n° 19.

Di subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla installazione della segnaletica necessaria, sia verticale che orizzontale, come da normativa vigente, a cura del competente Ufficio Tecnico Comunale.

AVVISA

Gli aventi diritto che per sostare negli spazi riservati di cui sopra, dovrà essere esposto, ben visibile sul parabrezza dell’auto, l’apposito contrassegno parcheggio per disabili.

Nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e pertanto, la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati, comporterà oltre la sanzione pecuniaria anche la rimozione coatta degli stessi.

La presente Ordinanza diventerà esecutiva mediante l’apposizione della relativa segnaletica stradale e dopo essere stata pubblicata all’albo pretorio sul sito istituzionale del Comune.

DEMANDA

All’Ufficio Tecnico Comunale l’installazione, il mantenimento in efficienza della prescritta segnaletica stradale secondo la normativa vigente.

I Carabinieri della stazione di Nughedu San Nicolò, di cui all’articolo 12 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, sono incaricati di vigilare sull’osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga, affissa all'Albo Pretorio e venga trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Nuggedu san Nicolò.

AVVISA

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna. In alternativa, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione potrà essere presentato ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in reazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'articolo 74 del D.P.R. N. 495/1992.

L'inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati alla presente ordinanza comporterà la applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 258/1992 e s.m.i.

Dalla Residenza Municipale, 10/03/2022



Il Sindaco

Michele Carboni

Michele Carboni



COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ

c.a.p. 07010 – Provincia di Sassari

Piazza Marconi, n° 2

Tel. 079/763042 - Fax 079/763394

E-Mail: sindaco@comunenughedusn.it

Prot. 1479 del 11/05/2022

ORDINANZA N° 09 DEL 11/05/2022

Misure per la prevenzione degli incendi estivi annualità 2022

IL SINDACO

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 15/1 del 02 Maggio 2022, con la quale sono state approvate le Prescrizioni Regionali antincendi 2020-2022, aggiornamento 2022, parte integrante del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, redatto ai sensi della Legge 21.11.2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTO l'allegato alla deliberazione di cui sopra “Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendio boschivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016”;

RILEVATA la presenza, lungo i tracciati delle strade pubbliche ricadenti nel Comune di Nughedu San Nicolò, di rovi e sterpaglie che fuoriescono dalle proprietà private, di materiale secco di varia natura e di numerose aree di proprietà privata infestate da erbacce, sterpaglie e/o interessate da discariche abusive contenenti rifiuti vari e materiali infiammabili;

CONSIDERATO che tali situazioni, oltre a ledere il decoro urbano, configurano un grave pericolo per l'igiene, la salute e l'incolumità privata, pubblica e dell'ambiente, in quanto favoriscono il proliferare di insetti nocivi (ratti, zecche, blatte, etc.) e incrementano, con l'alta temperatura della stagione estiva, il rischio di incendi con possibili danni a persone, animali e cose;

ATTESA la necessità di fissare i termini per il taglio delle siepi lungo le strade extraurbane comunali e vicinali per il corrente anno;

VISTA la necessità di adottare provvedimenti urgenti a tutela della salute e l'incolumità privata, pubblica e dell'ambiente;

CONSIDERATO che dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo” (Art. 3 delle Prescrizioni Regionali antincendi 2017);

VISTI gli artt. 50 e 54 del T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.L. n. 50/2003, convertito in Legge il 15.05.2003, col quale si integra il Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000 inserendo il comma 1 bis all'art. 7 bis, prevedendo una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per la violazione dei Regolamenti Comunali e Provinciali e delle Ordinanze del Sindaco e Presidente della Provincia;

ORDINA

ENTRO IL 15 MAGGIO 2022

a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;

b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;

- c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 28, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
- 6) Tutti i proprietari, affittuari, conduttori di terreni siti nel perimetro urbano e nella immediata periferia, di provvedere alla estirpazione delle erbacce e delle sterpaglie, alla rimozione dei rifiuti;
- 7) Tutti i cittadini devono provvedere alla estirpazione dell'erba lungo il fronte delle proprie abitazioni, lungo i relativi muri di cinta e le facciate dei fabbricati.
- 8) Agli Enti proprietari o gestori di strade e pertinenze stradali, di provvedere entro il **15 Maggio 2022** al taglio di fieno, cespugli, sterpi e all'asportazione oltre che allo smaltimento in discarica dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia avente larghezza di almeno 3 metri. Tale situazione dovrà essere mantenuta per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo di cui all'articolo 3 delle "Prescrizioni Regionali antincendi 2017-2019, allegata alla Delibera G.R. n. 23/11 del 09.05.2017.
- 9) Nel periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo" di cui all'art. 3, è vietato:
- a) accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l'accensione (comprese le cosiddette lanterne volanti o similari);
- b) smaltire braci;
- c) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
- d) fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.
- Nel restante periodo dell'anno, ovvero al di fuori del periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo", sono vietate quelle azioni che per condizioni meteorologiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo.
- Tali condizioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige l'elevato pericolo di incendio boschivo dal 1° Giugno al 31 Ottobre 2022.**

INFORMA

Che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con l'applicazione delle seguenti sanzioni, fatte salve eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi;

- € 25,00 e massima di € 500,00, ai sensi del D.L. n. 50/2003, convertito in Legge il 15.05.2003;
- € 1.032,00 e massima di € 10.329,00, ai sensi dell'art 10 della Legge 21.11.2000, n.353.
- Inoltre le sanzioni introdotte dalla L.R. n. 8/2016, art. 24, comma 3, lett. b), c), d) ed e), sono integralmente assorbite dall'art. 10, comma 6, della L. n. 353/2000, che dispone un'unica severa sanzione, da € 5.000 a € 50.000.

DEMANDA

Alla Polizia Municipale, alla Compagnia Barracellare, alle Forze dell'Ordine e a tutti i soggetti incaricati della Vigilanza Ambientale il controllo sul rispetto della presente Ordinanza.

Il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Nughedu San Nicolò e ne sarà data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune.



Il Sindaco

Michele Carboni





COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ

c.a.p. 07010 – Provincia di Sassari

Piazza Marconi, n° 2

Tel. 079/763042 - Fax 079/763394

E-Mail: sindaco@comunenughedusn.it

Prot. N. 1493 del 12/05/2022

ORDINANZA N° 10 DEL 12/05/2022

Istituzione spazio di sosta dedicato a persone con deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, nella via Tola in adiacenza al civico n. 16.

IL SINDACO

Visti gli articoli 5 e 7 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n° 285 “Nuovo Codice della Strada”;
Visto l’art. 381 del “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada” emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Visto l’art. 27 della legge 30 Marzo 1971 n° 118 in favo re dei mutilati ed invalidi civili nonché il D.P.R. 24 Luglio 1996 n° 503 “Regolamento pe r l’eliminazione delle barriere architettoniche, negli edifici, spazi e servizi pubblici”;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 “T.U.E.L.” e s.m.i.;

Vista la Legge 241/90 e s.m.i.;

ORDINA

L’istituzione di uno spazio di sosta dedicato a persone con deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, nella via Tola in adiacenza al civico n° 16.

Di subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla installazione della segnaletica necessaria, sia verticale che orizzontale, come da normativa vigente, a cura del competente Ufficio Tecnico Comunale.

AVVISA

Gli aventi diritto che per sostare negli spazi riservati di cui sopra, dovrà essere esposto, ben visibile sul parabrezza dell’auto, l’apposito contrassegno parcheggio per disabili.

Nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e pertanto, la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati, comporterà oltre la sanzione pecuniaria anche la rimozione coatta degli stessi.

La presente Ordinanza diventerà esecutiva mediante l’apposizione della relativa segnaletica stradale e dopo essere stata pubblicata all’albo pretorio sul sito istituzionale del Comune.

DEMANDA

All’Ufficio Tecnico Comunale l’installazione, il mantenimento in efficienza della prescritta segnaletica stradale secondo la normativa vigente.

I Carabinieri della stazione di Nughedu San Nicolò, di cui all’articolo 12 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, sono incaricati di vigilare sull’osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga, affissa all'Albo Pretorio e venga trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Nuggedu San Nicolò.

AVVISA

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna. In alternativa, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione potrà essere presentato ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in reazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'articolo 74 del D.P.R. N. 495/1992.

L'inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati alla presente ordinanza comporterà la applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 258/1992 e s.m.i.

Dalla Residenza Municipale, 12/05/2022

Il Sindaco
Michele Carboni



Michele Carboni



COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ

c.a.p. 07010 – Provincia di Sassari

Piazza Marconi, n° 2

Tel. 079/763042 - Fax 079/763394

E-Mail: sindaco@comunenughedusn.it

Prot. 2002 del 22/06/2022

ORDINANZA N° 11 DEL 22/06/2022

DIVIETO DI SOSTA E PARCHEGGIO in piazza Marconi, dalle ore 08.00 del 25/06/2022 alle ore 03:00 del giorno successivo.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 25/06/2022 è stata organizzata dalla Proloco di Nughedu San Nicolò la “Sagra de sas Panafittas” in Piazza Marconi, e che in tale occasione saranno presenti nella piazza vari espositori;

DATO ATTO che la sagra si svolgerà nell’arco dell’intera giornata del 25/06/2022;

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere al conseguente divieto di sosta e di parcheggio nella piazza in cui si svolgerà la sopracitata sagra;

AVVALENDOSI delle leggi in materia;

ORDINA

IL DIVIETO DI SOSTA E PARCHEGGIO eccetto per i mezzi autorizzati, in Piazza Marconi, dalle ore 08.00 del 25/06/2022 alle ore 03:00 del giorno successivo per consentire l’organizzazione e lo svolgimento della “Sagra de sas Panafittas”.

DISPONE

Che la violazione della presente Ordinanza sia soggetto a sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 255 del D.Lgs. n°152/2006, oltre al risarcimento degli eventuali danni procurati e che a carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata **denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.**

La presente Ordinanza dovrà essere pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune e trasmessa al locale Comando Stazione Carabinieri che sono incaricati della vigilanza sull’osservanza della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 22/06/2022

Il Sindaco
Michele Carboni



Michele Carboni



COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ

c.a.p. 07010 – Provincia di Sassari

Piazza Marconi, n° 2

Tel. 079/763042 - Fax 079/763394

E-Mail: sindaco@comunenughedusn.it

Prot. 2235 del 12/07/2022

ORDINANZA N° 12 DEL 12/07/2022

Misure per la prevenzione degli incendi estivi annualità 2022

IL SINDACO

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 15/1 del 02 Maggio 2022, con la quale sono state approvate le Prescrizioni Regionali antincendi 2020-2022, aggiornamento 2022, parte integrante del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, redatto ai sensi della Legge 21.11.2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTO l'allegato alla deliberazione di cui sopra “Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio boschivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016”;

RILEVATA la presenza, lungo i tracciati delle strade pubbliche ricadenti nel Comune di Nughedu San Nicolò, di rovi e sterpaglie che fuoriescono dalle proprietà private, di materiale secco di varia natura e di numerose aree di proprietà privata infestate da erbacce, sterpaglie e/o interessate da discariche abusive contenenti rifiuti vari e materiali infiammabili;

CONSIDERATO che tali situazioni, oltre a ledere il decoro urbano, configurano un grave pericolo per l'igiene, la salute e l'incolumità privata, pubblica e dell'ambiente, in quanto favoriscono il proliferare di insetti nocivi (ratti, zecche, blatte, etc.) e incrementano, con l'alta temperatura della stagione estiva, il rischio di incendi con possibili danni a persone, animali e cose;

ATTESA la necessità di fissare i termini per il taglio delle siepi lungo le strade extraurbane comunali e vicinali per il corrente anno;

VISTA la necessità di adottare provvedimenti urgenti a tutela della salute e l'incolumità privata, pubblica e dell'ambiente;

CONSIDERATO che dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo” (Art. 3 delle Prescrizioni Regionali antincendi 2017);

VISTI gli artt. 50 e 54 del T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.L. n. 50/2003, convertito in Legge il 15.05.2003, col quale si integra il Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000 inserendo il comma 1 bis all'art. 7 bis, prevedendo una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per la violazione dei Regolamenti Comunali e Provinciali e delle Ordinanze del Sindaco e Presidente della Provincia;

ORDINA

ENTRO IL 19 LUGLIO 2022

a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche e/o abitazioni private, per una fascia di almeno 10 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;

b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;

c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;

d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 28, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;

e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

6) Tutti i proprietari, affittuari, conduttori di terreni siti nel perimetro urbano e nella immediata periferia, di provvedere alla estirpazione delle erbacce e delle sterpaglie, alla rimozione dei rifiuti;

7) Tutti i cittadini devono provvedere alla estirpazione dell'erba lungo il fronte delle proprie abitazioni, lungo i relativi muri di cinta e le facciate dei fabbricati.

8) Agli Enti proprietari o gestori di strade e pertinenze stradali, di provvedere entro il **19 Luglio 2022** al taglio di fieno, cespugli, sterpi e all'asportazione oltre che allo smaltimento in discarica dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia avente larghezza di almeno 3 metri. Tale situazione dovrà essere mantenuta per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo di cui all'articolo 3 delle "Prescrizioni Regionali antincendi 2017-2019, allegate alla Delibera G.R. n. 23/11 del 09.05.2017.

9) Nel periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo" di cui all'art. 3, è vietato:

a) accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l'accensione (comprese le cosiddette lanterne volanti o similari);

b) smaltire braci;

c) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;

d) fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.

Nel restante periodo dell'anno, ovvero al di fuori del periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo", sono vietate quelle azioni che per condizioni meteorologiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo.

Tali condizioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige l'elevato pericolo di incendio boschivo dal 1° Giugno al 31 Ottobre 2022.

INFORMA

Che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con l'applicazione delle seguenti sanzioni, fatte salve eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi;

- € 25,00 e massima di € 500,00, ai sensi del D.L. n. 50/2003, convertito in Legge il 15.05.2003;
- € 1.032,00 e massima di € 10.329,00, ai sensi dell'art 10 della Legge 21.11.2000, n.353.
- Inoltre le sanzioni introdotte dalla L.R. n. 8/2016, art. 24, comma 3, lett. b), c), d) ed e), sono integralmente assorbite dall'art. 10, comma 6, della L. n. 353/2000, che dispone un'unica severa sanzione, da € 5.000 a € 50.000.

DEMANDA

Alla Polizia Municipale, alla Compagnia Barracellare, alle Forze dell'Ordine e a tutti i soggetti incaricati della Vigilanza Ambientale il controllo sul rispetto della presente Ordinanza.

Il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Nuggedu San Nicolò e ne sarà data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune.



Il Sindaco
Michele Carboni



COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ

c.a.p. 07010 – Provincia di Sassari

Piazza Marconi, n° 2

Tel. 079/763042 - Fax 079/763394

E-Mail: sindaco@comunenughedusn.it

Prot. 2276 del 14/07/2022

ORDINANZA N° 13 DEL 14/07/2022

CHIUSURA TRATTO DI STRADA SITA IN VIA LA MARMORA PER IL PERIODO CHE VA DAL 15/07/2022 SINO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI, DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 17:00 PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO IDRICO.

IL SINDACO

VISTA la richiesta di emissione ordinanza di chiusura strada (prot. 2271 del 14/07/2022), trasmessa dal Sig. Fabio Pinna, in qualità di referente della Ditta Consorzio stabile CSI con sede in Via della Gomma s.n.c. f.ne ponte San Giovanni - 06135 Perugia. - P.Iva 02117710422, per l'esecuzione dei lavori di efficientamento delle infrastrutture del servizio idrico, da svolgersi in Via La Marmora all'altezza del civico n. 6, dalla data del 15/07/2022 fino alla conclusione dei lavori;

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere al conseguente divieto di transito e di parcheggio nell'area interessata allo svolgimento dei lavori;

AVVALENDOSI delle leggi in materia;

ORDINA

LA CHIUSURA DI UN TRATTO DI STRADA SITA IN VIA LA MARMORA PER IL PERIODO CHE VA DAL 15/07/2022 FINO ALLA CONCLUSIONE DEI LAVORI, DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 17:00.

Alla ditta esecutrice dei lavori, di provvedere alla installazione di idonea segnaletica, e di disporre personale adeguato per la gestione del cantiere.

E' consentito il solo transito ai mezzi per il carico e lo scarico dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori.

Gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

Che la violazione della presente Ordinanza sia soggetto a sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs. n°152/2006, oltre al risarcimento degli eventuali danni procurati e che a carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata **denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.**

Che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall'art.2 e segg. della Legge 6/12/1971, n.1034;
- entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e segg. del D.P.R. 24/11/1971, n.1199.

La presente Ordinanza dovrà:

- a) essere pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune,
- b) trasmessa all'Ufficio di Polizia Urbana, ed al locale Comando Stazione Carabinieri che sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 15/07/2022

Il Sindaco
(Michele Carboni)



Michele Carboni



COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ

c.a.p. 07010 – Provincia di Sassari

Piazza Marconi, n° 2

Tel. 079/763042 - Fax 079/763394

E-Mail: sindaco@comunenughedusn.it

Prot. N. 2387 del 22/07/2022

ORDINANZA N° 14 DEL 22/07/2022

Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica e sicurezza pubblica. Pulizia, disinfestazione e messa in sicurezza degli immobili e misure di impedimento delle soste abituali o permanenti di animali randagi

IL SINDACO

Premesso che nel mese di Luglio 2022, in corrispondenza di alcuni immobili disabitati e fatiscenti, si è presentato un problema igienico sanitario causato dall'infestazione da zecche, oltre che dalla presenza di guano e topi;

Constato che i suddetti immobili risultano essere pericolanti e pertanto rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità;

Considerata la necessità di salvaguardare l'incolumità pubblica, oltre che il decoro urbano;

Ritenuto pertanto di dover provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 32 della legge 23.12.1978 n. 833, che assegna al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, la competenza per l'emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 "T.U.E.L." e s.m.i.;

Vista la Legge 241/90 e s.m.i.;

ORDINA

Ai proprietari di edifici situati nel centro urbano e a chiunque che a qualsiasi titolo vanti diritti reali su immobili esposti alla nidificazione e allo stanziamento di piccioni o altri animali che possano essere fonte di infestazione di parassiti e degrado urbano, di provvedere, a proprie spese a:

- Mantenere perfettamente pulite da guano piccioni o altri animali morti, le zone sottostanti i fabbricati oltre che i fabbricati stessi nel caso in cui i suddetti animali abbiano la possibilità di introdursi all'interno dell'immobile.
- Effettuare periodiche disinfestazioni per limitare la presenza di zecche, e acari, che possano pungere l'uomo.
- Di eseguire, dove necessario, dei lavori di messa in sicurezza dei suddetti immobili.

DISPONE

Il divieto di gettare sul suolo pubblico granaglie e/o scarti, avanzi alimentari e contenitori sporchi di avanzi alimentari;

DEMANDA

Alla Compagnia Barracellare, alla stazione dei Carabinieri di Nughedu San Nicolò, e a tutti i soggetti incaricati della Vigilanza Ambientale il controllo sul rispetto della presente Ordinanza.

AVVISA

Che i lavori indicati nella presente ordinanza debbano essere realizzati entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente, decorso tale termine, l'amministrazione provvederà autonomamente ad eseguire i lavori di messa in sicurezza, addebitando i costi ai proprietari degli immobili.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga, affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune e venga trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Nughedu San Nicolò.

AVVISA

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna. In alternativa, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione potrà essere presentato ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in reazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'articolo 74 del D.P.R. N. 495/1992.

L'inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati alla presente ordinanza comporterà la applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 258/1992 e s.m.i.

Dalla Residenza Municipale, 22/07/2022



Il Sindaco
Michele Carboni

Michele Carboni



COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ

c.a.p. 07010 – Provincia di Sassari

Piazza Marconi, n° 2

Tel. 079/763042 - Fax 079/763394

E-Mail: sindaco@comunenughedusn.it

Prot. 2536 del 03/08/2022

ORDINANZA N° 15 DEL 03/08/2022

DIVIETO DI SOSTA E PARCHEGGIO IN PIAZZA MARCONI, DALLE ORE 08.00 DEL ALLE ORE 03:00 NEI GIORNI 20 e 21 AGOSTO 2022.

IL SINDACO

PREMESSO che nelle date 20/08/2022 e 21/08/2022 è stata organizzata dal Comitato per i festeggiamenti in onore di Sant'Antonio Abate di Nughedu San Nicolò la festa in onore del Santo, in Piazza Marconi, e che in tale occasione saranno presenti nella piazza vari espositori;

DATO ATTO che la festa si svolgerà nell'arco delle giornate del 20/08/2022 e 21/08/2022;

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere al conseguente divieto di sosta e di parcheggio nella piazza in cui si svolgerà la sopracitata festa;

AVVALENDOSI delle leggi in materia;

ORDINA

IL DIVIETO DI SOSTA E PARCHEGGIO eccetto per i mezzi autorizzati, in Piazza Marconi, nei giorni 20/08/2021 e 21/08/2022, dalle ore 08.00 alle ore 03:00, per consentire l'organizzazione e lo svolgimento della festa in onore di Sant'Antonio Abate.

DISPONE

Che la violazione della presente Ordinanza sia soggetto a sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs. n°152/2006, oltre al risarcimento degli eventuali danni procurati e che a carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata **denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.**

La presente Ordinanza dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune e trasmessa al locale Comando Stazione Carabinieri che sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 03/08/2022

Il Sindaco
Michele Carboni



Michele Carboni



COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ

c.a.p. 07010 – Provincia di Sassari

Piazza Marconi, n° 2

Tel. 079/763042 - Fax 079/763394

E-Mail: sindaco@comunenughedusn.it

Prot. 2600 del 09/08/2022

ORDINANZA N° 16 DEL 09/08/2022

CHIUSURA DELLE STRADE INTERESSATE DALLA PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DI SANT'ANTONIO ABATE, PER IL GIORNO 21/08/2022 DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 13:00.

IL SINDACO

VISTA la richiesta di emissione ordinanza di chiusura strade (prot. 2596 del 09/08/2022), trasmessa dal Sig. Fois Paolo, in qualità di Presidente del comitato "Sant'Antonio Abate" di Nughedu San Nicolò, in occasione della processione religiosa in onore di Sant'Antonio Abate che avrà luogo in data 21/08/2022 dalle ore 10:30 alle ore 12:00, e che seguirà il seguente percorso: Piazza Marconi, Via Cagliari, Via Piave, Corso Umberto I, Via Alfonso La Marmora, Via Mannu, Via Aspromonte, Via Arborea, Via Angioi, Via Aspromonte, Corso Umberto, Via Regina Elena, Via XX Settembre;

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere al conseguente divieto di transito e di parcheggio nelle vie interessate;

AVVALENDOSI delle leggi in materia;

ORDINA

LA CHIUSURA AL TRANSITO E AL PARCHEGGIO DELLE STRADE: PIAZZA MARCONI, VIA CAGLIARI, VIA PIAVE, CORSO UMBERTO I, VIA ALFONSO LA MARMORA, VIA MANNU, VIA ASPROMONTE, VIA ARBOREA, VIA ANGIOI, VIA REGINA ELENA, VIA XX SETTEMBRE IN DATA 21/08/2022 DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 13:00.

E' consentito il solo transito ai mezzi degli organizzatori in modo da consentire il regolare svolgimento della sopracitata processione religiosa.

Gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

Che la violazione della presente Ordinanza sia soggetto a sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs. n°152/2006, oltre al risarcimento degli eventuali danni procurati e che a carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata **denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.**

Che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall'art.2 e segg. della Legge 6/12/1971, n.1034;
- entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e segg. del D.P.R. 24/11/1971, n.1199.

La presente Ordinanza dovrà:

- a) essere pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune,
- b) trasmessa all'Ufficio di Polizia Urbana, ed al locale Comando Stazione Carabinieri che sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 09/08/2022

Il Sindaco
(Michele Carboni)



COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ

c.a.p. 07010 – Provincia di Sassari

Piazza Marconi, n° 2

Tel. 079/763042 - Fax 079/763394

E-Mail: sindaco@comunenughedusn.it

Prot. n.

COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ			
Anno	Titolo	Classe	
2022	XII	03	PARTENZA
Prot.n.	3102	Del	16/09/2022



ORDINANZA N° 17 DEL 16/09/2022

RIMOZIONE DI MATERIALI DI PROPAGANDA ELETTORALE ABUSIVA

IL SINDACO

Premesso che per il 25 settembre 2022, sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica (D.P.R. n. 97 del 21 luglio 2022);

Viste le delibere di Giunta Comunale, esecutive ai sensi di legge:

- n. 59 del 24.08.2022 avente oggetto: "CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022: Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Determinazione degli spazi da destinare alle affissioni per la propaganda elettorale;
- n. 60 del 02.09.2022 avente oggetto: " ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda diretta per l'elezione dei candidati nel collegio uninominale e dei partiti o gruppi politici organizzati";

Accertata la violazione della legge 4 aprile 1956, n. 212, recante " Norme per la disciplina della propaganda elettorale", per la presenza di materiali di propaganda elettorale abusiva di cui al seguente prospetto:

N.D.	LOCALITÀ	DESCRIZIONE DEL MATERIALE ABUSIVO
1	Via Cagliari Centro sociale – Museo	Manifesti elettorali (n.2.) affissi fuori dagli spazi consentiti Movimento 5 stelle M. C.
2	Via Cagliari Centro sociale - Museo	Manifesto elettorale affisso fuori dagli spazi consentiti Movimento 5 stelle G. C.
3	Via Cagliari Centro sociale – Museo	Manifesto elettorale affisso fuori dagli spazi consentiti Movimento 5 stelle M. P.

4	Via Cagliari Centro sociale - Museo	Manifesto elettorale affisso fuori dagli spazi consentiti Lega Salvini Premier C. D.
5	Via Cagliari Centro sociale - Museo	Manifesto elettorale affisso fuori dagli spazi consentiti Forza Italia A. C.
6	Via Cagliari Centro sociale - Museo	Manifesto elettorale affisso fuori dagli spazi consentiti Forza Italia P. P.

Ritenuto di dover disporre la rimozione immediata del detto materiale abusivo;

Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, recante "Norme per la disciplina della propaganda elettorale" e successive modificazioni;

Visto il paragrafo 19 della Circolare del Ministero dell'interno n. 1943/V in data 8 aprile 1980;

ORDINA

La immediata rimozione del materiale di propaganda elettorale abusiva di cui al prospetto prima riportato.

La Responsabile dell'Ufficio Elettorale, che è incaricata della esecuzione della presente ordinanza, disporrà con la collaborazione del locale Comando Stazione Carabinieri le indagini necessarie ai fini della individuazione dei responsabili sia per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, che per il conseguente addebito delle spese sostenute per la rimozione.

Di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso al locale Comando Stazione Carabinieri al fine di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

La presente ordinanza in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserita nel sito Web istituzionale di questo comune.

Nughedu San Nicolò, 16.09.2022



Il Sindaco
(Michele Carboni)

Michele Carboni



COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ

c.a.p. 07010 – Provincia di Sassari

Piazza Marconi, n° 2

Tel. 079/763042 - Fax 079/763394

E-Mail: sindaco@comunenughedusn.it

Prot. 3133 del 20/09/2022

ORDINANZA N° 18 DEL 20/09/2022

DIVIETO DI SOSTA E PARCHEGGIO in piazza San Sebastiano, dalle ore 12:00 alle ore 24:00 del giorno 24/09/2022.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 24/09/2022 è stata organizzata dall'ente "Nova Euphonia" con il patrocinio del Comune di Nughedu San Nicolò, una serata Musicale denominata "Festival delle bellezze";

DATO ATTO che l'evento si svolgerà a partire dalle ore 19:00 del 24/09/2022;

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere al conseguente divieto di sosta e di parcheggio nella piazza in cui si svolgerà la sopracitata serata musicale;

AVVALENDOSI delle leggi in materia;

ORDINA

IL DIVIETO DI SOSTA E PARCHEGGIO eccetto per i mezzi autorizzati, in Piazza San Sebastiano, dalle ore 12.00 alle ore 24:00 del 24/09/2022, per consentire l'organizzazione e lo svolgimento del "Festival delle bellezze".

DISPONE

Che la violazione della presente Ordinanza sia soggetto a sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs. n°152/2006, oltre al risarcimento degli eventuali danni procurati e che a carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata **denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.**

La presente Ordinanza dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune e trasmessa al locale Comando Stazione Carabinieri che sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 20/09/2022



Il Sindaco
Michele Carboni

Michele Carboni



COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ

c.a.p. 07010 – Provincia di Sassari

Piazza Marconi, n° 2

Tel. 079/763042 - Fax 079/763394

E-Mail: sindaco@comunenughedusn.it

Prot. 3852 del 15/11/2022

ORDINANZA N° 19 DEL 15/11/2022

DIVIETO DI SOSTA E PARCHEGGIO in Piazza Marconi, dal 16/11/2022 al 18/11/2022, dalle ore 08.00 alle ore 17:00.

IL SINDACO

PREMESSO che per ragioni di sicurezza pubblica e decoro urbano, si ritiene necessario eseguire una potatura degli alberi presenti lungo il perimetro della Piazza Marconi;

DATO ATTO che i lavori si svolgeranno a partire dal 16/11/2022 sino al 18/11/2022, dalle ore 08:00 alle ore 17:00;

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere al conseguente divieto di sosta e di parcheggio nella piazza in cui si svolgerà il sopracitato lavoro;

AVVALENDOSI delle leggi in materia;

ORDINA

IL DIVIETO DI SOSTA E PARCHEGGIO eccetto per i mezzi autorizzati, in Piazza Marconi, dal 16/11/2022 al 18/11/2022, dalle ore 08.00 alle ore 17:00, per consentire i lavori.

DISPONE

Che la violazione della presente Ordinanza sia soggetto a sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs. n°152/2006, oltre al risarcimento degli eventuali danni procurati e che a carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata **denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.**

La presente Ordinanza dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune e trasmessa al locale Comando Stazione Carabinieri che sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 15/11/2022

Il Sindaco
Michele Carboni



Michele Carboni



COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ

c.a.p. 07010 – Provincia di Sassari

Piazza Marconi, n° 2

Tel. 079/763042 - Fax 079/763394

E-Mail: sindaco@comunenughedusn.it

Prot. 4365 DEL 27/12/2022

ORDINANZA N° 20 DEL 27/12/2022

CHIUSURA DELLE STRADE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE “DAE MAGASINU IN MAGASINU”, PER IL GIORNO 07/01/2023 DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 03:00.

IL SINDACO

VISTA la richiesta di autorizzazione per la realizzazione della manifestazione denominata “Dae Magasinu in Magasinu” (prot. 4285 del 20/12/2022), trasmessa dal Sig. Zappu Angelo, nella sua qualità di Presidente pro tempore dell’Associazione Turistica Pro Loco di Nughedu San Nicolò che avrà luogo in data 07/01/2023 dalle ore 18:00 alle ore 03:00, e che vedrà interessate le seguenti vie: Via Cairoli, Largo Roma, Via Amsicora, Corso Umberto, Vico Garibaldi, Via Dante, Via Mannu;

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere al conseguente divieto di transito e di parcheggio nelle vie interessate;

AVVALENDOSI delle leggi in materia;

ORDINA

LA CHIUSURA AL TRANSITO E AL PARCHEGGIO AD ECCEZIONE DEI MEZZI DI SOCCORSO, SORVEGLIANZA E SERVIZIO, DELLE STRADE: VIA CAIROLI, LARGO ROMA, VIA AMSICORA, CORSO UMBERTO ALL’ALTEZZA DEL N. 63, VICO GARIBALDI, VIA DANTE, VIA MANNU, IN DATA 07/01/2023 DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 03:00.

E’ consentito il solo transito ai mezzi degli organizzatori in modo da consentire il regolare svolgimento della sopracitata manifestazione.

Gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

Che la violazione della presente Ordinanza sia soggetto a sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 255 del D.Lgs. n°152/2006, oltre al risarcimento degli eventuali danni procurati e che a carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata **denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.**

Che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall’art.2 e segg. della Legge 6/12/1971, n.1034;
- entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall’articolo 8 e segg. del D.P.R. 24/11/1971, n.1199.

La presente Ordinanza dovrà:

- a) essere pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune,
- b) trasmessa all’Ufficio di Polizia Urbana, ed al locale Comando Stazione Carabinieri che sono incaricati della vigilanza sull’osservanza della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 27/12/2022



Il Sindaco

(Michele Carboni)

Michele Carboni